

**TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO**  
**SEZIONE LAVORO**

**1293/06**  
Spediz. \_\_\_\_\_  
Dist. \_\_\_\_\_  
R.G. \_\_\_\_\_

VERBALE dell'UDIENZA di DISCUSSIONE (art.420 c.p.c.) nella causa iscritta al  
R.G.L. n. 2290/2006 promossa da:

Ass Avv. L. Monacis

- PARTE RICORRENTE -

contro

**REGIONE PIEMONTE AZIENDA SANITARIA LOCALE n. 8 di Ciriè**

Ass Avv. il P. Scaparone e C. Pizzo

PARTE CONVENUTA -

**OGGETTO: PAGAMENTO SOMMA**

Oggi 16/05/2006, avanti il Giudice del Lavoro dr.ssa Loretta BIANCO, compaiono il ricorrente con l'avv. Monacis, per parte convenuta l'avv. Fusca, in sost. dell'avv Scaparone.

Il giudice, dato atto che non è presente il legale rappresentante di parte convenuta e parte ricorrente ne chiede la comparizione anche per verificare la possibilità o meno di ipotesi conciliative, rinvia la causa al 23.06.2006 ore 10.30.

Il Giudice

Dr.ssa Loretta BIANCO

Il Giudice

Dr.ssa Loretta BIANCO



All'udienza del 23 giugno 2006 davanti il Giudice del Lavoro dr.ssa Loretta Bianco, compaiono il ricorrente personalmente con l'avv. Monacis e per parte convenuta il dott. Nepote Fus ex art 417 bis c.p.c. e l'avv. Elena Alfero sostituto processuale dell'avv. Scaparone.

Parte convenuta non è disponibile ad alcuna soluzione transattiva.

I difensori discutono la causa richiamando le rispettive conclusioni in atti.

Il giudice, all'esito della discussione pronunzia la presente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della seguente concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione alle ore 16 in assenza delle parti

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

S. 42  
c. 24.

Il giudice del Tribunale di Torino, sezione lavoro

rilevato:

- che il ricorrente [REDACTED] ha premesso prestare la sua attività alle dipendenze dell'USL n. 6 dal 1° agosto 2003 con qualifica di collaboratore professionale sanitario esperto, capo tecnico sanitario di radiologia in ruolo;
- che aveva rivolto istanza all'ASL n. 6 Regione Piemonte per ottenere il congedo radiologico in data 28 giugno 2004 ed in data 25 luglio 2005 come documentato;
- che per gli anni 2004 e 2005 non aveva usufruito dei 15 giorni di ferie aggiuntive per rischio radiologico alla luce delle ore effettivamente lavorate così come disposto dall'art. 5 comma 6 del CCNL comparto sanità indicato;
- ha citato in giudizio l'Azienda convenuta per fare accertare il suo diritto di usufruire del congedo ordinario aggiuntivo di 15 giorni da intendersi come giornate lavorative e non di calendario con conseguente condanna ad incrementare il prossimo periodo di ferie con l'aggiunta delle giornate a tale titolo non usufruite per il periodo dal 1° agosto 2003 ad oggi. Ha chiesto, in via alternativa, la condanna della stessa parte a corrispondergli l'indennità sostitutiva delle ferie aggiuntive non godute quale equivalente economico dei giorni non goduti ex art. 2058 c.c.;
- che parte convenuta, ritualmente costituita, ha eccepito l'infondatezza della domanda per assoluta differenza tra il riposo feriale, regolato dall'art. 19 CCNL 1.9.1995 e di durata diversa in considerazione dell'articolazione del lavoro, ed il congedo straordinario per rischio radiologico, previsto in misura fissa a prescindere dalle caratteristiche dell'orario di lavoro e dai dipendenti, considerato che quest'ultimo è

volto a prevenire un danno alla salute in relazione all'esposizione alle radiazioni ionizzanti;

- che la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 23 giugno 2006 senza espletamento di attività istruttoria;
- che, in punto di diritto si osserva che l'art. 5 di cui al contratto richiamato prevede al comma VI che *"... al personale dei commi 1 e 3 competono quindici giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in un'unica soluzione. ..."*;
- che è pacifico che la *ratio* della disposizione sia quella di ridurre il rischio radiologico con l'allontanamento del lavoratore dalla situazione di rischio per un periodo continuativo;
- che la domanda di parte attrice fa perno su un'interpretazione che non solo non è incompatibile con la *ratio* suddetta, ma è la più conforme al dato letterale della disposizione in questione che fa riferimento a "ferie aggiuntive", dunque ad un periodo ulteriore da aggiungere alle ferie già attribuite al dipendente;
- invero, con l'utilizzo del termine "ferie aggiuntive" si è inteso indicare non giorni di calendario, bensì giorni lavorativi con conseguente esclusione dei giorni festivi e dei giorni di riposo che vanno a sommarsi a quelli attribuiti a tutti i dipendenti;
- che, diversamente opinando, si perverrebbe a computare in un periodo che è stato definito espressamente di ferie, contrariamente a qualunque previsione sia di legge che contrattuale, giorni festivi e comunque di riposo;
- che dall'indicazione di fruizione in un'unica soluzione nessun argomento può essere tratto visto che pacificamente riguarda le modalità di godimento e non alla commisurazione dei 15 giorni in questione;
- che questa stessa interpretazione, non a caso, è stata accolta da parte consistente della giurisprudenza di merito versata tra gli atti di causa;
- che nella medesima direzione si colloca l'accordo tra la Regione Liguria e le OO.SS. del comparto sanità, sottoscritto a Genova in data 23 febbraio 2005, in cui si prende atto dei chiarimenti forniti in tal senso dalla giurisprudenza di merito nonché dall'ARAN;
- che pertanto la domanda deve essere accolta così per come proposta con riguardo alla prima richiesta formulata, ove possibile, o in via alternativa con riguardo alla seconda richiesta avente ad oggetto un equivalente economico;
- che le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;

**P.Q.M.**

visto l'art. 429 c.p.c.

- accerta che il ricorrente ha diritto di godere di 15 giorni di ferie aggiuntive ex art. 5 co. VI CCNL comparto sanità da intendersi come giornate lavorative e non di calendario;
- condanna parte convenuta ad attribuire al ricorrente l'incremento del periodo di ferie prossimo con l'aggiunta delle giornate a tale titolo non usufruite per gli anni 2004 e 2005 ovvero, ove ciò non risulti possibile, a corrispondere al ricorrente l'equivalente economico dei giorni di ferie non goduti oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi € 1.500 oltre I.V.A. e C.P.A..

Il Giudice

dr.ssa Loreta Bianco

